

COMUNE DI ORTONA

Provincia di Chieti

REGOLAMENTO

PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE

Allegato alla Delibera del Consiglio Comunale

N. _____ del _____

Il Segretario Generale

COMUNE DI ORTONA

Provincia di Chieti

REGOLAMENTO

per l'installazione di impianti per la telefonia mobile

INDICE

Articolo 1: finalità

Articolo 2: campi di applicazione

Articolo 3: definizioni

Articolo 4: competenze della Regione, delle Provincia e dei Comuni

Articolo 5: localizzazione degli impianti

Articolo 6: installazione di impianti su proprietà comunali

Articolo 7: misure di cautela ed obiettivi di qualità

Articolo 8: aree sensibili e distanze

Articolo 9: linee guida progettuali per l'installazione

Articolo 10: provvedimento autorizzatorio

Articolo 11: interventi soggetti ad Autorizzazione Edilizia

Articolo 12: interventi realizzabili mediante la Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.)

Articolo 13: documentazione necessaria per la richiesta di Autorizzazione Edilizia

Articolo 14: documentazione occorrente per la D.I.A.

Articolo 15: vigilanza e controllo

Articolo 16: risanamento

Articolo 17: sanzioni

Articolo 18: integrazione al regolamento edilizio comunale

Articolo 19: abrogazione

ARTICOLO 1 (Finalità)

Il presente regolamento disciplina, ai sensi della Legge n. 36 del 22.02.01 art. 8, comma 6, della Legge Regionale n. 22 del 06.07.97 art. 3, [del Codice delle comunicazioni elettroniche approvato con D. Legislativo 01/08/2003 n. 259](#), l'installazione, le caratteristiche, l'esercizio ed il controllo degli impianti di telefonia mobile (stazione radio base per reti di telecomunicazione mobili GSM/UMTS) sull'intero territorio comunale.

Inoltre stabilisce le norme atte ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti ed a minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici connessi all'installazione, al funzionamento ed all'esercizio degli impianti fissi e/o mobili, così come stabilito dall'attuale legislazione in materia.

ARTICOLO 2 (Campi di applicazione)

1) Sono soggetti al presente regolamento tutti i sistemi fissi e/o mobili di telefonia mobile, disciplinati dal D.M. n. 381/98 art. 1, operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100kHz e, 300GHz. Tali frequenze sono da ritenersi automaticamente modificate a seguito di futuri aggiornamenti normativi emanati dagli organi competenti in materia.

2) Le disposizioni del presente regolamento non si applicano nei riguardi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e relativi servizi sanitari e tecnici.

ARTICOLO 3 (Definizioni)

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si assumono le seguenti definizioni:

- Legge Quadro: Legge 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";

- Esposizione: è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici o a correnti di contatto, di origine artificiale;
- Limite di esposizione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione per la finalità di cui all'art. 1 del presente regolamento;
- Valore di attenzione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibite a permanenze prolungate per la finalità di cui all'art. 1. Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei modi e nei termini previsti dalla legge;
- Obiettivi di qualità sono:
 - 1) i criteri localizzativi;
 - 2) gli standard urbanistici;
 - 3) le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicate dalla Regione secondo le competenze definite dall'art. 4;
 - 4) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato secondo le previsioni di cui all'art. 4, comma 1, lett. A della Legge Quadro n. 36/01, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi.
- Esposizione della popolazione: è ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ad esclusione dell'esposizione per scopi diagnostici terapeutici;
- Impianto per telefonia mobile: è la stazione radio di terra (SRB) del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile, composta da antenne che trasmettono e ricevono. il segnale radio ed il gruppo di apparati elettronici annessi che li elabora. Le antenne sono sostenute da apposite strutture (pali, tralicci, paline) posizionate sul terreno o sopra gli edifici. Gli apparati sono alloggiati all'interno di locali prefabbricati (scheltes) o in appositi contenitori (unifront e cabinet) da posizionarsi in ambienti esistenti.

ARTICOLO 4 (Competenze della Regione, delle Province e dei Comuni).

Sono di competenza della Regione, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, nonché dei criteri e delle modalità fissati dallo Stato, fatte salve le competenze dello Stato e delle autorità indipendenti:

- l'individuazione degli strumenti e delle azioni per il raggiungimento, degli obiettivi di qualità di cui all'art. 3, comma 1, lett. D) n. 1) della legge Quadro, e relativi Decreti attuativi;

-il concorso all'approfondimento delle conoscenze scientifiche relative agli effetti per la salute, in particolare quelli a lungo termine, derivanti dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

Sono di competenza delle Province tutte le altre funzione assegnate dallo Stato e dalla Regione.

Sono di competenza dei Comuni:

-il rilascio delle autorizzazioni relative all'installazione e alla modifica delle infrastrutture delle stazioni radio base GSM/UMTS, conformemente alle procedure stabilite agli artt. 86 e 87 del Codice delle comunicazioni elettroniche n. 259/2003, ovvero la ricezione delle D.I.A. per impianti con potenza in singola antenna uguale o inferiore ai 20 watt;

- la previsione dei termini più brevi per la conclusione dei procedimenti di rilascio dei titoli autorizzatori ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'art. 87, comma 9, del D.Leg.vo n. 259/2003.

ARTICOLO 5 (Localizzazione degli impianti).

In riferimento al D.Leg.vo n. 259 del 1/8/2003, art. 86, comma 3, le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli artt. 87 e 88 del medesimo D. Leg.vo, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16 comma 7 del D.P.R. 6/6/2001, n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia.

Il posizionamento delle SRB GSM/UMTS "è compatibile con qualsiasi destinazione urbanistica ed è realizzabile in ogni parte del territorio comunale, nei limiti, condizioni e prescrizioni imposte con il presente Regolamento".

"Restano ferme le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel D.L. n. 490 del 29.09.99 nonché le disposizioni a tutela delle servitù militari di cui alla Legge n. 898 del 24.12.76" (D.L. n. 198 del 04.09.02, art. 4, comma 2).

L'installazione delle SRB dovrà comunque conciliarsi con le esigenze della circolazione stradale e della tutela dei beni storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici ed ambientali, senza limitarne la visibilità in relazione agli effetti prospettici.

Gli impianti dovranno essere progettati in modo da favorire l'aspetto estetico del loro inserimento nel contesto in cui saranno installati e, dove possibile, dovranno mimetizzarsi mediante idonei accorgimenti.

E' fatta salva altresì la gestione diretta, la costituzione di società miste pubblico private per la realizzazione e messa a disposizione a condizione eque, trasparenti e non discriminatorie, delle infrastrutture di comunicazione.

Per una immediata identificazione della SRB, è obbligatorio munire la stessa di targa con il nominativo del Gestore, da porsi in luogo visibile .

Qualora venissero emanate nuove norme [statali o regionali](#), le stesse si intendono automaticamente recepite.

ARTICOLO 6 (Installazione di impianti su proprietà comunali).

Nel rispetto del presente regolamento, nonché delle leggi in vigore, per la minimizzazione degli impatti sul territorio del Comune, è prevista, per l'installazione di nuovi impianti, l'offerta in disponibilità di siti comunali.

A tal fine sono state individuate alcune tipologie (immobili e terreni) di proprietà comunale [ove, preferibilmente, potranno essere effettuate nuove installazioni o ricollocate le stazioni esistenti e da delocalizzare:](#)

depuratori,

serbatoi idrici,

impianti sportivi,

parcheggi pubblici,

autoparco comunale,

[aree comunali presso la zona artigianale,](#)

[edifici scolastici dismessi ubicati nelle frazioni,](#)

[relitti stradali non sdemanializzati,](#)

terreni di proprietà comunale (escluso giardini e pertinenze di edifici),

Per ulteriori immobili e/o terreni di proprietà comunale, fermo restando i divieti imposti dal presente Regolamento, l'Ufficio tecnico comunale verificherà di volta in volta la compatibilità recettiva su proposta delle Soc. concessionarie.

Qualora le SRB siano installate all'interno di proprietà comunali, le relative istanze di autorizzazione e le denunce di attività si intendono accolte qualora, entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego.

ARTICOLO 7 (Misure di cautela ed obiettivi di qualità).

Ai sensi del D.M. n. 381/98 art. 4, comma 2 è indispensabile per l'ottenimento dei provvedimenti citati negli artt. 10 e 11 del presente regolamento il rispetto dei seguenti valori:

- 6V/m per il campo elettrico, nei siti dove le persone sostano per almeno 4 ore al giorno; 20 V/m nei siti dove le persone sostano per meno di 4 ore al giorno;
- 0,016 A/m per il campo magnetico, nonché il rispetto dei limiti di pressione acustica in conformità a quanto stabilito dalla Legge n. 447/95 e decreti applicativi, nonché dal D.P.C.M. 01.03.91.

Dovranno essere altresì rispettati tutti i limiti di esposizione, gli obiettivi di qualità, le tecniche di misurazione e rilevamento, le tabelle e quanto altro previsto dal D.P.C.M. 8/7/2003 in G.U. n. 199 del 28/8/2003.

ARTICOLO 8 (Aree sensibili e distanze)

E' vietata l'installazione di nuove SRB o la modifica e trasformazione di quelle esistenti o di quelle assentite, per qualsiasi potenza in singola antenna, nelle seguenti zone del territorio comunale:

- edifici scolastici di ogni ordine e grado compreso le aree esterne di pertinenza;
- ospedale e strutture sanitarie compreso le aree esterne di pertinenza;
- casa di riposo compreso le aree esterne di pertinenza;
- edifici sia pubblici che privati sottoposti a tutela storico-architettonica;
- chiese o edifici di culto (escluso i cimiteri).

E' vietata l'installazione di nuove SRB o la modifica e trasformazione di quelle esistenti o di quelle assentite, con potenza in singola antenna superiore ai 20 watt, nelle zone edificabili e ad una distanza inferiore agli 150 mt. dalle zone edificabili stesse a carattere residenziale in base al vigente strumento urbanistico e da edifici residenziali esistenti o assentiti, nei quali si presume una permanenza umana non inferiore a 4 ore giornaliere.

Nel redigendo nuovo P.R.G. saranno individuate le aree sul territorio comunale ove potranno essere installate nuove SRB o delocalizzate quelle esistenti per potenze in singola antenna superiore ai 50 watt.

Nel frattempo, sino all'approvazione del nuovo strumento urbanistico è vietata l'installazione di nuove SRB o la modifica e trasformazione di quelle esistenti o di quelle assentite, con potenza in singola antenna superiore ai 50 watt, ad una distanza inferiore ai 1.000 mt. da zone edificabili a carattere residenziale in base al vigente strumento urbanistico e da edifici residenziali esistenti o assentiti, nei quali si presume una permanenza umana non inferiore a 4 ore giornaliere.

Le medesime distanze minime rispettivamente di mt 150 per antenne superiori a 20 watt e mt. 1000 per antenne superiori a 50 watt dovranno essere rispettate per le aree sensibili indicate nel presente articolo.

Non è consentita una concentrazione sul medesimo sito di antenne con potenza 20 watt superiore al n. di 3.

ARTICOLO 9 (Linee guida progettuali per l'installazione).

Al fine di assicurare che la realizzazione delle SRB sia coerente con la tutela della salute e vengano minimizzati i rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici, nonché al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico degli impianti sul territorio comunale, la protezione dell'ambiente e il decoro paesistico, storico, architettonico e urbanistico, in sede di progettazione degli impianti dovranno essere rispettate le seguenti linee di indirizzo:

- a) dovrà essere, utilizzata la migliore tecnologia disponibile sul mercato, intendendosi per "migliore tecnologia" quella in grado, di garantire il minor grado di emissione elettromagnetiche;
- b) le SRB dovranno essere realizzate con materiali e tecnologie di intervento tali da garantirne il minor impatto visivo, estetico, acustico e ambientale con l'ambiente circostante, avuto riguardo al contesto urbanistico e paesistico in cui viene installato l'impianto. Dovranno essere rispettate le prescrizioni architettoniche previste da piani del colore e/o strumenti di recupero urbano adottati dal Comune.

c) i Gestori dovranno eseguire la manutenzione programmata degli impianti nel rispetto di quanto previsto dalla casa costruttrice. La carenza e/o l'assenza di interventi di manutenzione che comportino pericolo grave e imminente: per la popolazione e la salute pubblica comporteranno l'avvio delle procedure per la disattivazione dell'impianto stesso fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;

d) i Gestori dovranno preferibilmente posizionarsi tutti sul medesimo sito, salvo che ciò renda impossibile l'esercizio del servizio. Nel caso in cui l'uso della migliore tecnologia comporti contrasto con le prescrizioni e/o linee di indirizzo di cui alle precedenti lettere b); c), d), dovranno essere rispettate queste ultime, salvo sempre il rispetto degli obiettivi di qualità e dei valori limite di emissione previsti dalla vigente legislazione.

E' fatta salva l'applicazione delle distanze minime tra impianti e fabbricati, l'osservanza di prescrizioni, zone e/o fasce di rispetto eventualmente previste dalle vigenti disposizioni di legge e di Regolamento.

ARTICOLO 10 (Provvedimento autorizzatorio o D.I.A.).

L'installazione delle SRB è autorizzata dal [Dirigente III° Settore del Comune](#), previo accertamento da parte dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.), alla quale va inoltrata contestualmente copia dell'istanza, della compatibilità del progetto con i valori riportati nell'art. 7 del presente regolamento, [nonché previo parere favorevole del competente Servizio di Prevenzione ed Igiene Ambientale della ASL](#) .

Successivamente al provvedimento dell'A.R.T.A, il [Servizio sportello unico del Comune](#) provvederà a pubblicizzare [copia dell'istanza o la DIA ai sensi dell'art 87 comma 4 del D.Leg.vo 259/2003.](#)

Entro 15 giorni dall'acquisizione del pronunciamento dell' A.R. .A., il responsabile del procedimento può, per una sola volta, richiedere integrazioni alla documentazione presentata .

Una volta [integrata e completata l'istanza con tutti i necessari pareri ARTA, ASL e nulla osta degli organi competenti, compreso eventuali nulla osta per gli impianti situati in luoghi sottoposti a vincolo, il R.U.P. completerà l'istruttoria con motivata relazione, per](#)

l'emanazione da parte del Dirigente III° Settore del provvedimento conclusivo nei termini stabiliti dall'art. 87 comma 9 del D.leg.vo 259/2003, salva la formazione del silenzio assenso come regolata dalla medesima disposizione di legge.

Così come stabilito dall'art. 87 comma 10 del D.leg.vo 259/2003, le opere debbono essere realizzate entro il termine perentorio di 12 mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio, pena la decadenza del provvedimento stesso .

ARTICOLO 11 (Interventi soggetti ad Autorizzazione Edilizia).

Sono soggette ad Autorizzazione Edilizia sia le installazioni di nuove SRB, anche se provvisorie (carrati), sia le trasformazioni dei sistemi radianti relativi agli impianti esistenti, qualora la potenza in singola antenna sia superiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità richiamati all'art. 7 del presente regolamento.

Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda e dalla presentazione della documentazione integrativa, ove richiesto, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego.

E' fatta salva altresì la formazione del silenzio assenso nel termine di 30 giorni nell'ipotesi prevista dall'art. 6 del presente regolamento.

ARTICOLO 12 (Interventi realizzabili mediante le denuncie di inizio attività D.I.A.)

E' necessario presentare la D.I.A. per i seguenti interventi:

- installazione di SRB, comprese quelle costituite da impianti microcellulari, con potenza in singola antenna uguale od inferiore a 20 Watt, (art. 87 comma 3 Cod. comunicazioni);
- interventi di manutenzione straordinaria e/o miglioramenti tecnologici anche con sostituzione integrale degli apparati, che non apportino modifiche alla consistenza, potenza di emissione, ed alla forma degli impianti;

- interventi di sostituzione di parti delle strutture portanti e delle componenti tecnologiche con elementi di uguali caratteristiche e prestazioni;
- interventi di sostituzione completa che non apportino modifiche alla forma ed alla consistenza degli impianti o la loro sostituzione con impianti microcellulari con potenza immessa al connettore di antenna minore/uguale a 5 W; fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità richiamati all'art. 7 del presente regolamento.

Le domande di inizio attività si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda [completa dei necessari pareri e nulla osta](#), non sia stato comunicato un provvedimento di diniego.

E' fatta salva altresì la formazione del silenzio assenso nel termine di 30 giorni nell'ipotesi prevista dall'art. 6 del presente regolamento purchè completa dei necessari pareri e nulla osta.

ARTICOLO 13 (Documentazione necessaria per la richiesta di Autorizzazione Edilizia).

L'istanza di autorizzazione deve essere corredata dai seguenti documenti:

- 1) domanda indicante i dati anagrafici del richiedente, l'opera da realizzare, il sito interessato e la copia del titolo di proprietà o di altro titolo idoneo con l'indicazione dei dati catastali e con le coordinate UTM della dislocazione dell'impianto;
- 2) l'istanza di autorizzazione deve essere conforme al modello A dell'allegato 13 al D. Lgs. 1° agosto 2003, n. 259 a cui deve essere allegata la documentazione in essa elencata oltre al parere A.R.T.A. e al parere del competente Servizio di Igiene e Prevenzione Ambientale della A.S.L.;

ARTICOLO 14 (Documentazione occorrente per la D.I.A.).

La Denuncia di Inizio Attività deve essere conforme al modello 1 allegato al presente Regolamento a cui deve essere allegato il parere A.R.T.A e il parere del Servizio di Igiene e Prevenzione Ambientale della A.S.L.

ARTICOLO 15 (Vigilanza e controllo)

Il Comune di Ortona svolge la funzione di vigilanza e di controllo sull'attuazione delle disposizioni del presente regolamento, avvalendosi delle proprie strutture, di tecnici o laboratori specialistici e del supporto tecnico dell'A.R.T.A. e può in qualsiasi momento procedere alla verifica degli impianti, così come previsto nell'art. 14, comma 1 e 2 della legge Quadro.

In particolare è fatto obbligo al Gestore dell'impianto di:

- A) dichiarare la potenza massima immessa in antenna e non immettere in antenna e/o apparato una potenza massima superiore a quella dichiarata;
- B) delimitare e segnalare i siti in cui sono ubicati gli impianti e le relative zone ad accesso interdetto per la popolazione;
- C) operare la corretta manutenzione dell'impianto al fine di assicurare che l'erogazione della potenza immessa in antenna sia costante e comunque di prevenire pericoli per la popolazione;
- D) comunicare al Comune ogni modifica di impianti;
- E) installare un apparecchio per visualizzare e conservare costantemente le tracce dell'emissione elettromagnetica.

Ogni titolare di SRB è tenuto ad eseguire annualmente controlli strumentali atti al rispetto dei limiti di cui ai precedenti articoli anche certificati nelle loro risultanze dall'A.R.T.A. o da Ente idoneo.

Gli esiti di tale monitoraggio saranno resi noti alla popolazione mediante pubblicazione periodica curata dal Comune.

Il gestore, qualora sia scaduta la concessione ministeriale e non sia rinnovata o l'impianto non sia trasferito ad altra società concessionaria subentrante, è tenuto entro 90 giorni a rimuovere l'impianto ed a ripristinare, a sue spese, lo stato dei luoghi.

Quanto detto resta valido anche nel caso in cui il gestore decida autonomamente la disattivazione dell'impianto.

ARTICOLO 16 (Risanamento).

Se, dopo le verifiche effettuate, risultassero superati i limiti di esposizione di cui all'art. 7 del presente regolamento, il **Comune**, prescriverà al Gestore il ripristino della situazione preesistente. **In caso di inottemperanza sarà emanato il provvedimento di divieto di utilizzo dell'impianto. Se necessario il Sindaco potrà intervenire ai sensi dell'art. 54 del D. Leg.vo n. 267/2000.**

Se al superamento dei detti limiti concorrono più impianti, i provvedimenti sopraccitati riguarderanno i titolari di ogni impianto interessato.

Sono fatti salvi gli obblighi di risanamento adottati dalla Regione su proposta dei gestori e sentiti i Comuni interessati, a norma dell'art. 9 Legge quadro n. 36/01.

ARTICOLO 17 (Sanzioni).

L'inosservanza delle disposizioni previste dalle leggi citate, comporta l'erogazione da parte delle autorità competenti di sanzioni.

Le stesse si applicano anche nei confronti di chi ha in corso di attuazione piani di risanamento e non rispetti limiti e tempi previsti. Per l'inosservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento e inadempienze degli obblighi assunti dal gestore in esecuzione del presente regolamento saranno applicate le seguenti sanzioni:

A) in caso di mancato rispetto dell'obbligo di non immettere in antenna e/o apparato una potenza massima superiore a quella dichiarata previsto dall'art. 3 e in caso di mancata installazione dell'apparecchio di cui all'art. 15 lettera E il titolare e/o l'utilizzatore a qualsiasi titolo dell'impianto è punito con la sanzione amministrativa da Euro 5.000 a Euro 10.000;

- B) in caso di mancata delimitazione e segnalazioni di zone ad accesso interdetto per la popolazione, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 500 a Euro 1.000;
- C) in caso di mancata manutenzione si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 500 a Euro 1.000;
- D) in caso di esercizio in mancanza del titolo autorizzativi si applica la sanzione pecuniaria da euro 1.000 a Euro 5.000;
- E) in caso di modifica dell'impianto in mancanza della comunicazione di cui all'art. 4, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 500 a Euro 1.000.

ARTICOLO 18 (Integrazione al Regolamento Edilizio comunale)

Il presente Regolamento costituisce integrazione al Regolamento edilizio comunale approvato con deliberazione del C.C.64/01.

ARTICOLO 19 Abrogazione

Sono abrogate le disposizioni di altri Regolamenti Comunali approvati con deliberazioni del C.C. 47/00 e 62/00